

Art. 1. Denominazione.

1.1. E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato: "CONSORZIO FARMACISTI RIUNITI".

Art. 2. Sede e ufficio consortile.

2.1. La sede del Consorzio e dell'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi ex art. 2612 C.C. sono fissati in Pordenone (PN).

2.2. L'ufficio consortile opera alle dipendenze del Direttore, se nominato, secondo le istruzioni da quest'ultimo impartite, in conformità alle decisioni e direttive del Consiglio di Amministrazione, ovvero direttamente alle dipendenze e secondo le istruzioni impartite dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può istituire uffici o rappresentanze anche altrove.

2.3. Il domicilio dei consorziati, per quanto concerne i loro rapporti con il Consorzio, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal Libro Soci.

Art. 3. Scopo e oggetto.

3.1. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ispira la propria attività ai principi etici e deontologici di Federfarma o di altri Sindacati di Categoria e della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), principi che fa propri.

3.2. Il Consorzio si propone, fungendo da organismo di servizio, di coordinare l'attività delle imprese consorziate promuovendo iniziative atte a migliorarne la gestione, la capacità produttiva e l'efficienza nonché a favorirne l'espansione.

3.3. In particolare il Consorzio si prefigge:

- la stipulazione di accordi o convenzioni con fornitori o clienti, pubblici e/o privati, italiani e/o esteri, relativi alla fornitura di prodotti di farmacia e/o di sanitaria, di altri beni anche strumentali e/o di servizi inerenti la farmacia;
- la pianificazione e realizzazione di attività promozionali e di comunicazione comuni ai consorziati, anche mirate a diffondere la conoscenza e l'apprezzamento dell'immagine della farmacia;
- la realizzazione di un marchio comune da utilizzare all'interno e all'esterno delle farmacie consorziate;
- la predisposizione di idonei strumenti atti a consentire efficaci e solleciti scambi d'informazione fra consorziati sulla situazione generale e particolare del mercato;

- la consulenza organizzativa, gestionale, finanziaria e legale, a favore delle imprese consorziate, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento;
 - la stipulazione di accordi con società o enti al fine di ottenere agevolazioni e benefici per i consorziati;
 - sviluppare e diffondere la cultura della qualità nella Farmacia anche favorendo forme di certificazione.
- 3.4. Il Consorzio potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché, per le finalità sopra esposte, compiere in via non prevalente tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
- 3.5. Il Consorzio potrà partecipare a società, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi consortili.

Art. 4. Durata

- 4.1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea dei consorziati.
- 4.2. E' fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti nell'Assemblea che ha deliberato la proroga.
Il recesso dovrà essere comunicato entro 60 giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

Art. 5. Obblighi dei consorziati.

- 5.1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di:
- a) rispettare i principi etici e deontologici di Federfarma o di altri Sindacati di Categoria e della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI);
 - b) attenersi alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento di nomina, ai regolamenti interni, se istituiti, e alle decisioni legalmente adottate dagli organi consortili;
 - c) versare i contributi al fondo consortile ed i corrispettivi dei servizi erogati dal Consorzio;
 - d) fornire al Consiglio di Amministrazione informazioni e notizie concernenti l'esercizio della propria attività che gli vengano richieste per il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio;
 - e) adempiere a tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio per suo conto;

- f) partecipare attivamente alle iniziative intraprese dal Consorzio con particolare riferimento alle attività formative, qualora richiesto;
- g) consentire i controlli e le verifiche disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

5.2. In mancanza di preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione ai consorziati è vietata la partecipazione ad altri consorzi o enti di qualsiasi natura le cui attività siano incompatibili con quelle del Consorzio.

Art. 6. Diritti dei consorziati

6.1. Ciascun consorziato ha diritto:

- a) di partecipare all'attività sociale, utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;
- b) di partecipare ed esprimere in Assemblea il proprio voto ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto;
- c) di fruire dei servizi erogati dal Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto.

Art. 7. Fondo consortile e contributi.

7.1. Il fondo consortile è costituito dai contributi pagati dai consorziati e dai liberi contributi versati al Consorzio per attività o azioni promozionali specifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione.

7.2. All'atto dell'adesione di ciascun consorziato è dovuta la quota di iscrizione di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).

7.3. Per la quota d'iscrizione posta a carico dei Sostenitori invece, il Consiglio d'Amministrazione delibererà annualmente gli importi entro e non oltre il primo consiglio dell'anno solare. Le quote dei consorziati iscritti successivamente alla costituzione del Consorzio possono essere adeguate dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della situazione patrimoniale del Consorzio medesimo.

7.4. Fanno parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione, come prescritto all'ultimo comma dell'art. 25 (venticinque) del presente Statuto.

7.5. Il fondo consortile è costituito altresì dai contributi che saranno eventualmente versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici o Privati.

7.6. L'Assemblea può deliberare contributi straordinari in misura uguale per tutti i consorziati, stabilendone le modalità e i termini, qualora il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione dello scopo e dell'oggetto del Consorzio.

Art. 8. Risorse di gestione

8.1. Alle necessità di gestione il Consorzio provvede con:

- a) il contributo annuale posto a carico di ogni consorziato pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ovvero al diverso importo determinato entro e non oltre il primo consiglio dell'anno solare dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea;
- b) il contributo annuale posto a carico dei Sostenitori del Consorzio come determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il primo consiglio dell'anno solare;
- c) i corrispettivi pagati dai consorziati per gli specifici servizi che abbiano richiesto o di cui abbiano beneficiato, dietro rilascio di regolare fattura.

8.2. Il prezzo dei servizi di cui al punto c) che precede è determinato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea.

8.3. Nel caso in cui un consorziato sia costituito in forma di società tra farmacisti il contributo di cui al punto a) che precede ed il corrispettivo di cui al punto c) che precede saranno dovuti per ogni singola farmacia posseduta dalla società consorziata.

Art. 9. Requisiti dei consorziati.

9.1. Il numero dei consorziati è illimitato ma non può essere inferiore a cinque.

9.2. Possono chiedere di aderire al Consorzio in qualità di consorziati, tutte le farmacie da chiunque e in qualsiasi forma gestite, mentre le ditte, le società, le associazioni e gli enti (pubblici o privati) che svolgono attività connesse al settore farmaceutico possono chiedere di aderire al Consorzio in qualità di Sostenitori senza diritto di voto, ma con la possibilità di partecipare alle attività del Consorzio.

9.3. L'ingresso di nuovi consorziati non modifica il contratto.

9.4. Non possono, in ogni caso, essere ammesse imprese assoggettate a procedure concorsuali, così come soggetti inabilitati o interdetti.

Art. 10. Ammissione di nuovi consorziati.

10.1. Le Farmacie che intendono partecipare al Consorzio in qualità di consorziati debbono rivolgerne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- l'indicazione della denominazione e della sede legale;
- l'attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'art. 9 del presente Statuto;

- la dichiarazione di non avere, alla data di presentazione della domanda, procedure concorsuali a proprio carico e di non essere inabilitati o interdetti;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al Regolamento di nomina, ai regolamenti interni, se istituiti, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili.

10.2. La decisione sulla domanda di ammissione spetta al Consiglio d'Amministrazione che delibera con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri. La decisione presa dal Consiglio d'Amministrazione è definitiva, non deve essere motivata e non è soggetta a reclamo o impugnativa.

10.3. Il consorziato ammesso dovrà versare, entro quindici giorni dalla richiesta del Presidente del Consorzio, il contributo iniziale e quello annuale.

10.4. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, in caso di richiesta di adesione proveniente da una farmacia già receduta e/o esclusa dal Consorzio, esonerarla dal pagamento del contributo iniziale qualora la prima quota di adesione, già regolarmente corrisposta, sia stata trattenuta dal Consorzio in occasione del recesso e/o dell'esclusione della farmacia richiedente.

Art. 11. Trasferimento di azienda o di partecipazione sociale.

11.1. La partecipazione al Consorzio non è trasferibile. Il trasferimento dell'azienda o della maggioranza della partecipazione sociale, per atto tra vivi o mortis causa, così come la cessazione dell'attività del consorziato ovvero lo scioglimento della Società titolare della partecipazione, comportano la decadenza immediata dal Consorzio. Gli eventi di cui al precedente periodo devono essere comunicati senza indugio al Presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata A/R. Il nuovo titolare dell'azienda e la società di cui sia stata trasferita la partecipazione di maggioranza, che intendono essere ammessi al Consorzio, devono farne domanda ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. Il consorziato decaduto dal Consorzio non ha diritto alla liquidazione della quota di adesione né al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati al Consorzio, ma in caso di accettazione della domanda di cui al precedente periodo, si terrà conto dei versamenti già effettuati.

Art. 12. Recesso ed esclusione.

12.1. Il recesso è ammesso in qualsiasi momento.

12.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita con un preavviso di mesi uno.

- 12.3. Il recesso ha effetto a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 12.4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei consorziati, nei confronti di colui che:
- abbia perso i requisiti prescritti per l'ammissione al Consorzio;
 - non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
 - si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio;
 - sia moroso, per oltre sei mesi, nel pagamento: delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;
 - sia dichiarato fallito o sottoposto a procedura concorsuale.
- 12.5. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato che entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione può adire l'arbitrato, come disciplinato dall'art. 24 (ventiquattro) del presente Statuto. In tal caso il provvedimento di esclusione è sospeso.
- 12.6. Il consorziato recedente o escluso non ha diritto alla liquidazione della quota di adesione né al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati al Consorzio. La quota del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri consorziati.

Art. 13. Organi del Consorzio.

- 13.1. Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea dei consorziati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e il Vice-Presidente;
 - il Collegio Sindacale, se nominato;
 - il Direttore, se nominato.

Art. 14. Decisioni dei soci e Assemblea.

- 14.1. Con riferimento alle materie e/o decisioni di competenza dell'Assemblea straordinaria di cui al successivo art. 17 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei consorziati, le decisioni dei consorziati debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al presente articolo 14 e seguenti. In ogni altro caso le decisioni dei consorziati possono essere adottate, oltre

che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione del metodo è adottata dal Presidente.

- 14.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti dai consorziati dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Nel caso di consultazione scritta il voto dei consorziati dovrà essere espresso mediante sottoscrizione del documento a loro inviato dal Presidente entro il termine di giorni quindici dall'avvenuta spedizione al loro domicilio. La mancanza di dichiarazione del consorziato entro il termine suddetto equivale a voto nullo. Le trasmissioni sopra previste possono avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
- 14.3. L'Assemblea del Consorzio è costituita da tutti i titolari delle imprese e legali rappresentanti delle società e/o enti consorziati.
- 14.4. Hanno diritto di voto i consorziati in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi consortili. I consorziati non in regola con il pagamento delle quote e dei contributi consortili potranno partecipare all'Assemblea, ma non avranno diritto al voto.
- 14.5. I consorziati possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro consorziato. Lo stesso consorziato non può rappresentare più di tre consorziati. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche fuori dalla sede del Consorzio purché in Europa. In caso di impossibilità del Presidente o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, se nominato.
- 14.6. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del Bilancio.
- 14.7. Essa è convocata altresì ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e deve essere convocata quando lo richiedano almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o il venti per cento dei consorziati.
- 14.8. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusa la spedizione a mezzo posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto presso la sede della farmacia e in caso di Società presso la sede legale. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 14.9. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i consorziati e quando tutti gli amministratori, nonché i membri dell'Organo di Controllo se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori, nonché i membri dell'Organo di Controllo se nominato, che non partecipino personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del

Conorzio, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15. Svolgimento dell'Assemblea.

- 15.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio e, in caso di sua assenza, dal Vice- Presidente.
- 15.2. Qualora sia il Presidente che il Vice-Presidente siano assenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.
- 15.3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non consorziato.
- 15.4. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 14.9) i luoghi audio-video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario.
- 15.5. In tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione deve essere predisposto il foglio delle presenze.
- 15.6. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi in apposito libro.
- 15.7. Le decisioni adottate con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovranno essere trascritte, senza indugio, in tale libro e dovranno riportare l'indicazione dei soci consenzienti, di quelli contrari e di quelli astenuti.

Art. 16. Assemblea ordinaria.

16.1. L'Assemblea ordinaria:

- approva il Regolamento di nomina predisposto dal Consiglio di Amministrazione, elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice-Presidente, i membri dell'Organo di Controllo e supplenti, il Presidente del Collegio Sindacale;
- determina gli emolumenti eventualmente spettanti al Consiglio di Amministrazione e ai membri dell'Organo di Controllo;
- determina gli eventuali contributi straordinari di cui all'art. 7.6. che precede;
- approva il Bilancio;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, al quale impartisce istruzioni per il miglior perseguimento degli scopi del Consorzio.

16.2. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei consorziati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

16.3. L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.4. Le votazioni avverranno esclusivamente in modo palese.

Art. 17. Assemblea straordinaria.

17.1. L'Assemblea straordinaria delibera nei casi previsti dai precedenti artt. 4 (proroga o anticipato scioglimento), 12 (esclusione) e in caso di decisioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, il compimento di operazioni comportanti una sostanziale modificazione dello scopo o dell'oggetto del Consorzio, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

17.2. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega due terzi dei consorziati e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei consorziati.

17.3. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei consorziati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

- 18.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, tutti eletti dall'Assemblea. Nel caso in cui il numero dei Consiglieri fosse pari, il voto del Presidente ha valore doppio. Il mandato del Consiglio di Amministrazione è di 3 (tre) anni solari. Ciascun consigliere può essere rieletto, senza limiti di numero di mandato. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
- 18.2. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione uscente potrà predisporre un Regolamento di nomina che indichi le modalità di presentazione dei candidati e che dovrà essere approvato dall'Assemblea almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione che delibera sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento di nomina, così approvato, dovrà essere pubblicato sul sito internet del Consorzio almeno 10 giorni prima della data fissata per la predetta Assemblea in prima convocazione.

Art. 19. Consultazione scritta

- 19.1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 20.1., possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 19.2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e a tutti gli aventi diritto l'adeguata informazione.
- 19.3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
- 19.4. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
- 19.5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 20. Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

- 20.1. Quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero in caso di richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
- 20.2. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- 20.3. Il Consiglio può altresì essere convocato dai consiglieri che ne hanno fatto richiesta, qualora entro dieci giorni dalla richiesta stessa il Presidente non vi abbia provveduto.
- 20.4. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, ai membri dell'Organo di Controllo e al Direttore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 4 (quattro) giorni prima.
- 20.5. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 20.6. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove purché in Europa.
- 20.7. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica nonché i membri dell'Organo di Controllo e il Direttore, se nominati.
- 20.8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-videoconferenza alle condizioni indicate all'art. 15 del presente Statuto, di cui si darà atto nei relativi verbali.
- 20.9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.
- 20.10. Le decisioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritte, senza indugio, in apposito libro.

Art. 21. Poteri del Consiglio di Amministrazione.

- 21.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del Consorzio, salvo quelli espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.
- 21.2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
- 21.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti l'esercizio di specifiche funzioni, determinandone poteri e modalità.

21.4. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire, con propria delibera, la rappresentanza ad ogni suo membro, anche per singoli affari. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare procuratori "ad negotia", conferire ad essi parte dei propri poteri e la firma sociale, nonché determinarne eventuali compensi.

Art. 22. Presidente e Vice-Presidente.

22.1. Il Presidente e il Vice-Presidente, scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione, vengono nominati per la prima volta col contratto di Consorzio e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

22.2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

22.3. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi consortili;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

22.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, con i medesimi poteri.

22.5. La firma del Vice-Presidente fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 23. Organo di Controllo.

23.1. Il Consorzio può nominare un Organo di Controllo.

23.2. L'Organo di Controllo potrà essere monocratico ("Sindaco Unico") ovvero, in alternativa, pluripersonale ("Collegio Sindacale"), secondo quanto deciso dai consorziati al momento della nomina.

23.3. Il Sindaco Unico, ovvero il Collegio Sindacale, che deve possedere i requisiti di legge, esercita la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

23.4. La revisione legale dei conti può, con specifica decisione dell'assemblea dei consorziati, essere "esternalizzata" e pertanto affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale secondo le norme vigenti per le società per azioni.

23.5. Per il funzionamento e la retribuzione dell'Organo di Controllo, valgono le norme di legge.

Art. 24. Direttore.

24.1. La direzione dell'attività consortile può essere affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione alla cui attività sovrintende il Presidente del Consorzio.

Art. 25. Esercizio consortile e bilancio.

25.1. L'esercizio consortile si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio da sottoporre al controllo dell'Organo di Controllo, se nominato, ed all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro il 27 (ventisette) di febbraio.

25.2. La situazione patrimoniale deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio a norma dell'art. 2615 bis del codice civile.

25.3. L'eventuale residuo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati, ma deve essere impiegato per la gestione dell'esercizio successivo.

Art. 26. Scioglimento e liquidazione.

26.1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno ripartite fra i consorziati in parti eguali.

Art. 27. Controversie.

27.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati e il Consorzio, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori, Presidente, Vice-Presidente e Direttore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, ad eccezione di quelle materie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Pordenone a seguito di ricorso.

27.2. Gli arbitri così nominati decideranno in via rituale secondo diritto.

27.3. Gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina avvenuta per ultima.

27.4. L'arbitrato avrà sede in Pordenone.

Art. 28. Regolamento

28.1. Il Consorzio - qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno - può dotarsi di un Regolamento interno. Il Regolamento del Consorzio, da emanarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione, disciplina in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione e all'attività dell'ente.

Art. 29. Disposizioni generali.

29.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

F.to Francesco Innocente

F.to Luca Sioni (L.S.)